



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Crotone

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA  
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI  
CROTONE**

**N. 01/2016**

*A CURA di G. IRRERA – Consigliere Segretario ODCEC di Crotone.*

L'Ordine di Crotone dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha aderito, con immenso piacere, al progetto sulla raccolta ragionata delle sentenze delle Commissioni Tributarie, promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Dicevamo con immenso piacere per due ordini di motivi:

- Il primo, è perché riteniamo il progetto, oltre che valido, di importanza strategica per la nostra professione;
- Il secondo, è perché questo ci aiuta a mantenere vivo, qualora ve ne fosse bisogno, il ricordo dell'amico e collega, recentemente scomparso, **Angelo Berlingieri**. Angelo, nonostante i suoi oltre 50 anni di vita dedicati alla professione e al Collegio prima, e all'Ordine poi, aveva proposto ed avviato identico progetto, su base locale, poco prima della sua dipartita terrena.

Non far sentire la sua mancanza è praticamente impossibile, tuttavia cercherò di portare avanti questa iniziativa con l'umiltà, la tenacia e la moralità che lui ci ha trasmesso.

Buona lettura

Crotone, 07 marzo 2016

dott. rag. Giuseppe Irrera

*Consigliere Segretario  
ODCEC di Crotone*

Sentenza n. 28/01/16 del 11/01/2016 depositata il 08/02/2016 – Presidente Lucente R – relatore Scavelli R.

**Ammesso il ricorso contro gli estratti di ruolo.**

La Commissione, alla luce dei principi esposti dalla Sentenza Cassazione Civile SS.UU sent. n. 197404 del 02.10.2015 precisa che è ammessa l'impugnativa delle cartelle di pagamento (e o del ruolo) che non siano state validamente notificate e delle quali il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso gli estratti di ruolo rilasciati su richiesta dall'Agente della Riscossione, senza che ciò sia di ostacolo al disposto dell'ultima parte del II comma dell'art. 19 del Dlgs 546/92. Inoltre la sentenza afferma un altro importante principio: l'inefficacia probatoria delle fotocopie prodotte da Equitalia Sud Spa, nei casi in cui l'attestazione di conformità venga effettuata dalla stessa società di riscossione in quanto siffatta attestazione compete solo al pubblico ufficiale ( art. 2719 c.c.) mentre la società di riscossione non possiede tale qualità; essa, infatti, benché sottoposta alle stesse norme di trasparenza della pubblica amministrazione, resta pur sempre una società privata e i suoi dipendenti non hanno il potere di autenticazione, né capacità di certificare e dare pubblica fede alle proprie dichiarazioni, non essendo pubblici ufficiali.

Sentenza n. 01/01/16 del 30/11/2015 depositata il 11/01/2016 – Presidente e relatore Scavelli R

**Perentorietà del termine previsto dal I comma dell'art. 32.**

Tale termine, che scandisce temporalmente l'attività difensiva delle parti, sia per quanto riguarda la difesa probatoria che quella tecnica e che, per come insegna la Suprema Corte, anche in assenza di espressa previsione, deve ritenersi di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, con la conseguenza che resta inibito al giudice di fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente "interlocutorio" dell'udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all'osservanza dei termini perentori (art. 153 cod. proc. civ.) [Cass. Sez.5, n.1771/2004;n. 27872006].

Sentenza n. 42/01/16 del 18/01/2016 depositata il 08/02/2016 – Presidente Lucente R – relatore Genise A.A..

**Le controversie aventi ad oggetto gli atti di esercizio dell'autotutela sono devoluti alla cognizione delle Commissioni Tributarie**

La Commissione nel decidere in merito all'impugnazione sul diniego esplicito di autotutela in cui il ricorrente ha lamentato l'illegittimo rifiuto dell'Ufficio di annullamento dell'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento, ha ritenuto sussistere la predetta illegittimità nel caso in cui, nelle more del giudizio, lo stesso Ufficio abbia riconosciuto, anche sole parzialmente, le doglianze del ricorrente.

La sentenza è conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità, recentemente confermata dalla sentenza della Cassazione n. 23765/2015, che ritiene le controversie aventi ad oggetto gli atti di esercizio dell'autotutela debbano essere devoluti alla cognizione delle Commissioni Tributarie, e che il diniego dell'autotutela è impugnabile dinanzi il Giudice Tributario che deve

giudicare se il potere discrezionale concesso all'ufficio è stato legittimamente esercitato e quindi se l'atto non presenta vizi propri.

Sentenza n. 17/01/16 del 02/12/2015 depositata il 20/01/2016 – Presidente Scavelli R – relatore Trocino G.

**Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – detraibilità - sussiste.**

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, anche i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, possono essere dedotti purché "il contribuente ne dimostri l'effettiva sussistenza, l'ammontare e l'inerenza", secondo quanto stabilito dalla sentenza della Cass: n. 1147/2010.

Sentenza n. 10/01/16 del 03/12/2015 depositata il 19/01/2016 – Presidente e relatore Scavelli R.

**Acquisto per usucapione di terreni agricoli – applicabilità agevolazione art. 4 L. 346/76 – sussiste.**

La legge 10 maggio 1976, n. 346 ha disposto ( con l'art.2 comma 1 ) che " Le disposizioni dell'articolo 1159-bis del codice civile: si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonché ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto - legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire 350.000.

Perché ciò sia possibile, non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che la suddetta usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata, che sia destinata ed ordinata alla propria vicenda produttiva ( Cassazione civile sez. II 24 maggio 2010 n. 12607).

Sentenza n. 04/02/15 del 06/10/2015 depositata il 12/01/2016 – Presidente e relatore Rizzuti B.

**Iscrizione di fermo di beni mobili vietato nel caso in cui il debitore possa dimostrare la strumentalità del bene all'attività professionale.**

E' da annullare il preavviso di fermo intimato da Equitalia su un bene mobile di un professionista, qualora questi dimostri, attraverso l'esibizione della dichiarazione dei redditi e relativo prospetto, che il predetto bene, nel caso in esame una fiat 500, sia strumentale per l'attività professionale.

Sentenza n. 03/02/16 del 06/10/2015 depositata il 12/01/2016 – Presidente e relatore Rizzuti B.

**La notifica di una cartella si prova esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento.**

A fronte della contestata notifica delle cartelle esattoriali e della nota d'iscrizione d ipoteca, la parte resistente avrebbe dovuto dare la prova delle cartelle, della loro notifica e degli avvisi di ricevimento producendo gli originali, unico modo per vincere la contestazione della contribuente, a nulla rilevando le semplici fotocopie degli *Estratti di ruolo delle cartelle e della documentazione attestante la notifica* prodotte da Equitalia Sud, ciò in quanto, giusta statuizione della recente Sentenza Suprema Corte, è "esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale ( cfr. Cass. n. 232 13/ 14), in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre

1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento" (Cass. Sez.3 n.9246/2015).